

## La parcella del professionista va definita contestualmente all'incaricato

*È colpa della P.A. contestare il pagamento del professionista che abbia eseguito la prestazione professionale, pur deliberata, ma in assenza di un accordo convenzionale*

I giudici della Seconda Sezione Centrale d'Appello della Corte dei Conti, nel giudicare in appello gli amministratori di un Comune che avevano conferito un incarico di progettazione a un professionista senza disciplinare contrattualmente né il rapporto professionale, né l'ammontare del compenso, senza neppure impegnare la relativa spesa, hanno avuto modo di ribadire le regole da osservare nel conferimento di incarichi professionali a professionisti esterni all'ente locale, per non correre il rischio di pagare le maggiori spese, a cui l'irregolare conferimento dell'incarico può dare luogo.

*«Sono ravvisabili evidenti profili di illegittimità, connotati da colpa grave nella deliberazione con la quale una Giunta comunale, confidando nell'erogazione di contributi finanziari promessi, abbia deliberato il conferimento di un incarico di progettazione a un tecnico, senza disciplinare contrattualmente il rapporto professionale, senza previamente indicare il compenso per la prestazione professionale richiesta e senza neppure impegnare la spesa occorrente».*

Il Collegio giudicante ha motivato la decisione, assumendo la violazione da parte degli amministratori locali delle regole giuscontabilistiche, che disciplinano il procedimento di erogazione della spesa pubblica e, in particolare, la mancata regolazione del rapporto con il professionista. Nella specie, la Giunta aveva approvato un progetto esecutivo per la realizzazione di un'opera pubblica con un costo stimato: la spesa per il pagamento del corrispettivo veniva ricompresa nel quadro economico del progetto, ma subordinata al finanziamento da parte del-

la Regione. Successivamente, l'organo collegiale aveva approvato un nuovo elaborato progettuale esecutivo, redatto dal medesimo professionista per un importo considerevolmente più elevato, da realizzare previo un finanziamento e subordinando il pagamento degli stessi onorari professionali alla concessione del mutuo. Motivando con il mancato ottenimento del finanziamento, il Sindaco riconsiderava l'intera elaborazione progettuale, invitando il professionista a sottoscrivere (solo tre anni e due progetti dopo!) la convenzione di incarico.

Di qui, l'intimazione per decreto ingiuntivo del professionista per ottenere le competenze professionali in ordine alle attività professionali già svolte, a cui faceva seguito l'opposizione in giudizio del Comune. Con sentenza, l'ente pubblico veniva condannato al pagamento delle competenze, delle spese processuali e gli interessi maturati nel frattempo. La sentenza era confermata dalla Corte di Appello, con ulteriore aggravio di spese ed oneri accessori a carico del Comune appellante.

Per il Procuratore regionale, l'esborso di somme per interessi e spese di giustizia costituiva danno erariale da imputare esclusivamente agli amministratori che avevano adottato le delibere e che, quindi, avevano approvato la nuova progettazione esecutiva (diversa dall'originaria) e delibera-

to di resistere in giudizio alle prevedibili richieste di pagamento delle proprie spettanze da parte del professionista, esponendo il Comune all'ulteriore (pure prevedibile) esborso di somme per interessi e spese.

*“La colpa degli amministratori – argomenta il collegio giudicante – è da definirsi grave, atteso che l'esito della lite promossa dal professionista appariva più che scontata fin dal principio, poiché l'approvazione da parte dell'ente pubblico territoriale del progetto esecutivo e del relativo onere rendeva del tutto lecita l'azione contrattuale di pagamento del compenso”.* Infatti, l'approvazione del nuovo progetto esecutivo, che presentava rilevanti profili di novità rispetto al precedente oltre ad un impegno di spesa ben maggiore, conteneva gli stessi vizi della deliberazione precedente, quali la mancata stipulazione dell'atto scritto, sulla discutibi-



## Il Perito Industriale Guglielmo Marconi

le censura che le delibere comunali costituiscono atti interni, che non vincolano l'ente, così come la mancata assunzione dell'impegno contabile per la spesa del progettista.

Invero, le prestazioni comunque affidate a terzi e poi da questi effettivamente espletate ed accettate dal committente, inevitabilmente comportano un esborso che segua alla richiesta del professionista/creditore ed è sufficiente a determinare un'obbligazione di pagamento in capo a quest'ultimo.

Nel caso di specie, sebbene l'assenza di un regolamento contrattuale non lo legasse formalmente al Comune, il professionista aveva pur sempre ricevuto un incarico dal rappresentante del Comune stesso, in virtù del quale si era costituito un rapporto patrimoniale.

Infatti, conclude la Seconda Sezione Centrale d'Appello della Corte dei Conti che *«verificandosi, in tal caso, un inevitabile ritardo nel pagamento della parcella del professionista, gli amministratori comunali che in tal modo abbiano operato non possono non rispondere, a titolo di responsabilità amministrativa per colpa grave, del danno commisurato alle maggiori spese sopportate dall'ente locale a causa dell'irregolare conferimento dell'incarico e dell'adozione della suddetta irregolare procedura di spesa, a seguito della vittoriosa azione giudiziaria intentata dal professionista nei confronti dell'ente»*.

Pertanto, i componenti della Giunta, che avevano deliberato sia il progetto originario che il nuovo progetto esecutivo, a causa del proprio comportamento contrario alle regole generali di gestione della spesa pubblica, sono stati condannati al risarcimento del danno in favore del Comune.

**Guerino Ferri**

A Moriano Magnabosco  
Presidente Nazionale dei  
Periti Industriali  
In ricordo di mio padre  
Guglielmo Marconi,  
inventore della radio,  
perito Industriale.  
Con stima e amicizia  
Elettra Marconi

Roma 8-1-2004